

**RAPPORTO RELATIVO ALL'ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ IN RELAZIONE
ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE PER
AMBITO TERRITORIALE MINIMO**

Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione

30 Luglio 2015

INDICE

1	Premessa	3
2	Richiami relativi all'assetto giuridico del servizio di distribuzione del gas naturale ...	3
3	La riforma delle modalità di affidamento del servizio per ambito territoriale minimo	4
4	Il regolamento gare	6
5	Riconoscimento in tariffa dello scostamento tra valore di rimborso e valore regolatorio degli <i>asset</i>	10
6	Le attività svolte dall'Autorità.....	10
7	Misure per le uscite anticipate dalle concessioni di livello comunale.....	11
8	Misure per le aggregazioni degli ambiti territoriali minimi che presentino un numero di clienti inferiore a 100.000	13
9	Disposizioni tariffarie per favorire l'efficienza produttiva delle gestioni d'ambito ...	14
10	Riconoscimento asimmetrico in tariffa della differenza tra valore di rimborso e valore regolatorio	16
11	Misure a sostegno di uno sviluppo infrastrutturale efficiente	17
12	Altre misure attuative del <i>Regolamento gare</i>	20
13	Misure a sostegno della trasparenza nella gestione delle attività connesse alle gare gas e a supporto delle stazioni appaltanti.....	21
14	Analisi scostamenti VIR-RAB.....	22
15	Analisi bandi di gara.....	23

1 Premessa

- 1.1 Le modalità di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale sono state riformate dall'articolo 46-bis, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, come convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successivamente modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: decreto-legge 159/07) che ha previsto l'individuazione di ambiti territoriali minimi.
- 1.2 In attuazione di quanto previsto dal decreto-legge 159/07 è stato predisposto un articolato quadro normativo all'interno del quale gli enti locali devono procedere all'affidamento del servizio.
- 1.3 Le scadenze originariamente previste per la predisposizione dei bandi di gara sono state oggetto di numerose proroghe. Una stazione appaltante ha proceduto a trasmettere la comunicazione relativa a scostamenti tra VIR (valore industriale di rimborso) e RAB (valore regolatorio degli *asset*) superiori al 10%, come previsto dall'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, come modificato in ultimo dall'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (di seguito: decreto legislativo 164/00). A tutt'oggi non sono pervenute all'Autorità trasmissioni di bandi di gara da parte delle stazioni appaltanti ai sensi delle disposizioni dell'articolo 9 del decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, recante "*Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222*" (di seguito: *Regolamento gare*)¹.
- 1.4 Il presente rapporto richiama il quadro normativo e illustra le attività svolte dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) nell'ambito di tale riforma.

2 Richiami relativi all'assetto giuridico del servizio di distribuzione del gas naturale

- 2.1 L'articolo 14 del decreto legislativo 164/00 contiene i principi relativi all'assetto giuridico del servizio di distribuzione del gas naturale inteso quale "il trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti".
- 2.2 In particolare, tale disposizione:
 - qualifica il servizio di distribuzione come "attività di servizio pubblico";
 - specifica che titolare del servizio di distribuzione è l'ente locale, inteso come comune, unione di comuni o comunità montana, che è tenuto ad affidarne la gestione

¹ Il *Regolamento gare* è stato modificato di recente dal decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per gli affari regionali e autonomie 20 maggio 2015, n. 106 "*Regolamento recante modifica al decreto 12 novembre 2011, n. 226, concernente i criteri di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale*", pubblicato nella G.U n. 161 del 14 Luglio 2015.

esclusivamente mediante gara, rimanendo titolare delle “attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e controllo sull’attività di distribuzione”;

- prevede che i rapporti tra titolare e gestore del servizio di distribuzione siano regolati da un contratto di servizio formulato “sulla base di un contratto tipo predisposto dall’Autorità ed approvato dal Ministero dello sviluppo economico (all’epoca Ministero dell’industria).

2.3 Il regime giuridico del servizio di distribuzione del gas naturale è caratterizzato pertanto dalla presenza di due soggetti istituzionali distinti e investiti di funzioni orientate alla tutela di specifici e distinti interessi generali. In particolare:

- l’autorità di regolazione persegue la promozione e la tutela della concorrenza e la tutela dei consumatori, ed è pertanto intestataria di funzioni di regolazione dell’erogazione del servizio nei confronti degli utenti; tale attività incide direttamente sui fondamentali economici dei rapporti commerciali nei quali si traduce l’espletamento del servizio, quali la definizione delle condizioni economiche, delle condizioni di accesso e di erogazione del servizio, quali gli *standard* qualitativi minimi;
- l’ente locale, titolare del servizio, persegue finalità di natura politica (“attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo”), legate a profili quali la sicurezza, l’universalità del servizio, lo sfruttamento di risorse di natura demaniale o l’uso del territorio; la tutela di tali interessi viene perseguita ponendo vincoli ed obblighi in capo all’operatore economico, i quali costituiscono il contenuto tipico dell’atto di assenso (che generalmente assume la forma della concessione) col quale il titolare autorizza il gestore ad esercitare il servizio.

3 La riforma delle modalità di affidamento del servizio per ambito territoriale minimo

3.1 L’articolo 46-bis, del decreto-legge 159/07 ha integrato il quadro normativo relativo alla distribuzione del gas naturale nel territorio nazionale, prevedendo disposizioni volte a migliorare l’efficienza nell’erogazione del servizio di distribuzione.

Individuazione degli ambiti territoriali minimi

3.2 Il comma 2, dell’articolo 46-bis, del decreto-legge 159/07 prevede che i Ministri dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le autonomie locali, su proposta dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas e sentita la Conferenza unificata, determinino gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas, a partire da quelli tariffari, secondo l’identificazione di bacini ottimali di utenza, in base a criteri di efficienza e riduzione dei costi, e determinano misure per l’incentivazione delle relative operazioni di aggregazione.

3.3 L’Autorità con la deliberazione 4 febbraio 2008, ARG/gas 9/08 ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di proposte per l’individuazione degli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas. Nell’ambito di tale procedimento l’Autorità ha poi pubblicato il documento per la consultazione 3 giugno 2008, n. 15/08,

(di seguito: documento 15/08) nel quale ha espresso i primi orientamenti per la formulazione di proposte in materia di individuazione di bacini ottimali di utenza.

Il numero di ambiti per lo svolgimento del servizio ipotizzato dall'Autorità era di 44. L'ipotesi individuata dall'Autorità derivava:

- dall'analisi delle esperienze di altri Paesi europei, dove il numero di imprese distributrici di gas naturale, se si eccettua la Germania, è molto limitato;
- dalle evidenze di alcuni studi econometrici - in particolare dal lavoro svolto sulle imprese di distribuzione australiane da Carrington, Groom e Coelli, da cui risultano significative economie di scala significative per le imprese medio-piccole, deboli per le imprese di dimensione maggiore;
- da alcune analisi svolte sulla base dei dati disponibili all'Autorità che mostravano la presenza di economie di scala, più significative per le imprese che servivano meno di 300.000 punti di riconsegna.

I risultati di tali analisi hanno peraltro trovato conferma in uno studio dell'anno 2013 (riportato nell'Appendice 2 della relazione AIR alla deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 573/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 573/2013/R/GAS) commissionato dall'Autorità al Politecnico di Torino e al Politecnico di Milano, propedeutico alla definizione della regolazione tariffaria per il quarto periodo di regolazione. Da questo studio è emersa la presenza sia di economie di densità sia di economie di scala.

- 3.4 A valle della consultazione avviata con il documento 15/08, si è aperto un ampio dibattito sulla dimensione ottima degli ambiti. In questo contesto l'articolo 30, comma 26, della legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09) ha stabilito che gli ambiti territoriali minimi, di cui al comma 2, dell'articolo 46-bis del decreto-legge 159/07, fossero determinati dal Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni e l'Autorità, tenendo anche conto delle interconnessioni degli impianti di distribuzione e con riferimento alle specificità territoriali e al numero dei clienti finali.
- 3.5 L'individuazione del numero di ambiti è avvenuta con il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 19 gennaio 2011 (di seguito: decreto 19 gennaio 2011).
- 3.6 Il decreto 19 gennaio 2011 identifica 177 ambiti territoriali minimi per lo svolgimento del servizio di distribuzione del gas naturale. La scelta relativa al numero di ambiti è stata motivata in relazione all'orientamento in favore dello sviluppo efficiente del servizio, a ridurre i costi a favore dei clienti finali, nonché a rimuovere le barriere che ostacolano lo sviluppo della concorrenza nel settore della vendita di gas. Sempre nelle motivazioni del provvedimento è precisato:
- da un lato, che ciascuno degli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio rappresenta un insieme minimo di comuni i cui relativi impianti di distribuzione, a regime, dovranno essere gestiti da un unico gestore;
 - dall'altro, che rientra nella facoltà degli enti locali l'accorpamento di più ambiti territoriali limitrofi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio.
- 3.7 L'Autorità, sentita ai sensi delle disposizioni dell'articolo 30, comma 26, della legge 99/09, ha giudicato comunque positivamente la proposta di definire 177 ambiti territoriali minimi, in quanto rispetto alla situazione attuale in cui le concessioni sono di livello comunale (in qualche caso sovra-comunale) l'individuazione di tale soglia costituisce un primo importante passo nel processo di razionalizzazione della gestione del servizio di distribuzione del gas naturale e non esclude che in fasi successive si possa giungere ad ulteriori accorpamenti.
- 3.8 L'articolo 3, comma 1, del decreto 19 gennaio 2011 prevede che nel periodo di applicazione del nuovo sistema, il gestore risultato vincitore della gara d'ambito subentri progressivamente nell'affidamento del servizio dei vari impianti di distribuzione gas dell'ambito territoriale minimo alla scadenza delle singole concessioni presenti

nell'ambito, a meno di una loro anticipata risoluzione concordata fra il gestore uscente e l'ente locale.

- 3.9 L'articolo 3, comma 2, del decreto 19 gennaio 2011 prevede che con delibera dell'Autorità siano stabilite misure volte a incentivare l'anticipata risoluzione di cui al comma 1, nonché misure volte a incentivare l'aggregazione degli ambiti territoriali minimi di cui all'articolo 1, che presentano un numero di clienti inferiore a 100.000.
- 3.10 Con il decreto 18 ottobre 2011 sono stati individuati i comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale minimo identificato con il decreto 19 gennaio 2011.

4 Il regolamento gare

- 4.1 Il comma 1, dell'articolo 46-bis, del decreto-legge 159/07 stabilisce che, al fine di garantire al settore della distribuzione di gas naturale maggiore concorrenza e livelli minimi di qualità dei servizi essenziali, i Ministri dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza unificata e su parere dell'Autorità, individuino i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 164/00, tenendo conto in maniera adeguata, oltre che delle condizioni economiche offerte, e in particolare di quelle a vantaggio dei consumatori, degli *standard* qualitativi e di sicurezza del servizio, dei piani di investimento e di sviluppo delle reti e degli impianti.
- 4.2 Il *Regolamento gare* definisce gli aspetti organizzativi fra gli enti locali appartenenti all'ambito per l'emissione dei documenti di gara e per la gestione del servizio, gli obblighi informativi del gestore uscente agli enti locali e al gestore subentrante, i provvedimenti applicativi del calcolo del valore di rimborso in conformità con la normativa primaria vigente, il bando di gara tipo e il disciplinare di gara tipo, includenti i criteri di valutazione dell'offerta, a cui la stazione appaltante deve attenersi, le disposizioni per la verifica di offerte anomale e gli oneri, *una tantum* e annuali, che il gestore deve riconoscere agli enti locali.
- 4.3 Per quanto riguarda la gestione della gara, l'articolo 2 del *Regolamento gare* prevede che gli enti locali concedenti appartenenti a ciascun ambito demandino al comune capoluogo di provincia il ruolo di stazione appaltante per la gestione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata secondo la normativa vigente in materia di enti locali, ferma restando la possibilità di demandare in alternativa tale ruolo a una società di patrimonio delle reti, ove presente. Nel caso in cui il comune capoluogo di provincia non appartenga all'ambito, i sopra citati enti locali individuano un comune capofila, o la provincia, o un altro soggetto già istituito, quale una società di patrimonio delle reti, al quale demandare il ruolo di stazione appaltante.
- 4.4 La stazione appaltante, secondo quanto previsto dal articolo 2, comma 4, del *Regolamento gare* ha il compito di:
- preparare e pubblicare il bando di gara e il disciplinare di gara;
 - svolgere e aggiudicare la gara per delega degli enti locali concedenti.
- 4.5 Secondo quanto previsto dal comma 5 del citato articolo 2 del *Regolamento gare* la stazione appaltante cura anche ogni rapporto con il gestore, in particolare svolge la funzione di controparte del contratto di servizio, per delega espressa degli enti locali concedenti, ed è coadiuvata, nella funzione di vigilanza e controllo, da un comitato di

monitoraggio costituito dai rappresentanti degli enti locali concedenti appartenenti all'ambito, per un massimo di 15 membri.

- 4.6 Rimane invece in capo al singolo ente locale concedente l'obbligo di fornire alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla preparazione del bando di gara. Per questi compiti l'ente locale concedente ha comunque facoltà di delegare la stazione appaltante per il reperimento dirette delle informazioni presso il gestore uscente. La stazione appaltante, previa diffida ai comuni inadempienti, provvede al reperimento diretto delle informazioni, anche nei confronti dei gestori uscenti, e a tutti gli atti necessari alla preparazione e pubblicazione del bando di gara di cui all'articolo 9, in sostituzione dei comuni che dovessero rimanere inadempienti.

Le scadenze del Regolamento gare

- 4.7 L'articolo 3 del *Regolamento gare* disciplina l'intervento della regione nel caso in cui gli enti locali concedenti non abbiano identificato la stazione appaltante o qualora la stazione appaltante non abbia pubblicato il bando di gara, prevedendo specifiche scadenze dei termini. L'Allegato 1 del *Regolamento gare* elenca, per ogni ambito, la data limite entro la quale la provincia, in assenza del comune capoluogo di provincia, convoca i comuni d'ambito per la scelta della stazione appaltante e da cui decorre il tempo per l'eventuale intervento della regione.
- 4.8 Le date limite individuate nel *Regolamento gare* sono state oggetto di numerosi interventi di modifica. Il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (di seguito: decreto-legge 69/13), recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 ha stabilito, all'articolo 4, comma 3, che le date limite di cui all'Allegato 1 del *Regolamento gare* relative agli ambiti ricadenti nel primo e secondo raggruppamento del medesimo Allegato 1 che siano già scadute o in scadenza entro il mese di ottobre 2013, siano prorogate di 4 mesi, con uno spostamento dei rispettivi termini di cui all'articolo 3 del *Regolamento gare* relativi alla mancata nomina della stazione appaltante.
- 4.9 Successivamente il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 (di seguito: decreto-legge 145/13) ha stabilito all'articolo 1, comma 16, che le date limite di cui all'Allegato 1 del *Regolamento gare* relative agli ambiti ricadenti nel terzo raggruppamento dello stesso Allegato 1, nonché i rispettivi termini di cui all'articolo 3 del medesimo Regolamento, siano prorogati di quattro mesi.
- 4.10 Successivamente, il comma 2 dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (di seguito: decreto-legge 91/14), ha prorogato i termini di cui all'articolo 3, comma 1, del *Regolamento gare*, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara. Tali proroghe, pari a otto mesi per gli ambiti del primo raggruppamento, a sei mesi per gli ambiti del secondo, terzo e quarto raggruppamento e a quattro mesi per gli ambiti del quinto e sesto raggruppamento, risultano in aggiunta alle proroghe di cui all'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 145/13.
- 4.11 L'articolo 3, comma 3-*quater*, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, come convertito dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 (di seguito: decreto-legge 192/2014) stabilisce che i termini di cui all'articolo 3, comma 1, del *Regolamento gare* di cui al comma 3-*ter*, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara, per gli ambiti del

primo raggruppamento di cui all'Allegato 1 allo stesso *Regolamento gare*, sono prorogati all'11 luglio 2015, con esclusione degli ambiti di cui all'articolo 4, comma 3-*bis*, del decreto-legge 69/13, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (ambiti che comprendono comuni terremotati).

Penalizzazioni per ritardi nella pubblicazione dei bandi di gara

- 4.12 L'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 69/13 prevede che, nei casi in cui gli Enti locali concedenti non abbiano rispettato i termini di cui all'articolo 3 del *Regolamento gare*, come modificati dal comma 3, del medesimo decreto-legge 69/13, il venti per cento degli oneri di cui all'articolo 8, comma 4, del *Regolamento gare* ad essi spettanti a seguito della gara, siano versati dal concessionario subentrante, con modalità stabilite dall'Autorità in uno specifico capitolo della *Cassa Conguaglio per il settore elettrico*, per essere destinati alla riduzione delle tariffe di distribuzione dell'ambito corrispondente.
- 4.13 Il comma 4 dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 91/14 stabilisce che la previsione di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 69/13, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si applichi al superamento dei nuovi termini previsti dal comma 2 dell'articolo 30-*bis*, del medesimo decreto-legge 91/14.
- 4.14 L'articolo 3, comma 3-*ter*, del decreto-legge 192/2014 ha previsto che il termine oltre il quale si applica la previsione di cui al sopra citato comma 4, dell'articolo 30-*bis*, del decreto-legge 91/14, relativamente al primo e al secondo raggruppamento di cui all'allegato 1 al *Regolamento gare*, sia prorogato al 31 dicembre 2015.

Attribuzione di compiti all'Autorità

- 4.15 Il *Regolamento gare* affida all'Autorità una serie di adempimenti:
- l'articolo 4, comma 7, prevede che i dati sullo stato di consistenza siano forniti in supporto informatico secondo un formato stabilito dall'Autorità entro 180 giorni dall'entrata in vigore del medesimo *Regolamento gare*. L'Autorità nel proprio provvedimento stabilisce la data entro cui entra in vigore l'obbligo di utilizzare il formato individuato. Fino alla data di utilizzo obbligatorio del formato unico, il gestore uscente fornisce lo stato di consistenza in formato cartaceo, unitamente ad un foglio elettronico contenente i dati più significativi della rete e degli impianti necessari alla determinazione del valore di rimborso e alla compilazione delle informazioni dell'Allegato B al bando di gara tipo di cui all'Allegato 2 del presente decreto, secondo schede tecniche redatte dall'Autorità, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto;
 - l'articolo 5, comma 14, prevede, tra l'altro, che qualora il valore di rimborso al gestore uscente superi di oltre il 25% il valore delle immobilizzazioni nette di località, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, riconosciuto dalla regolazione tariffaria, l'ente locale concedente trasmetta le relative valutazioni di dettaglio all'Autorità. Eventuali osservazioni dell'Autorità sull'applicazione delle previsioni contenute nel presente *Regolamento gare* al valore di rimborso sono rese pubbliche;
 - l'articolo 8, comma 1, prevede che il gestore aggiudicatario della gara corrisponda alla stazione appaltante un corrispettivo *una tantum* per la copertura degli oneri della gara, ivi inclusi gli oneri di funzionamento della commissione di gara di cui

all'articolo 11. I criteri per la definizione del corrispettivo sono definiti dall'Autorità entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento;

- l'articolo 9, comma 2, prevede che la stazione appaltante invii il bando di gara e il disciplinare di gara all'Autorità, insieme alla nota giustificativa di cui al comma 1 del medesimo *Regolamento gare*. L'Autorità può inviare entro 30 giorni proprie osservazioni alla stazione appaltante;
- l'articolo 9, comma 8, prevede che il bando di gara riporti in allegato la bozza di contratto di servizio, preparato dalla stazione appaltante sulla base del contratto di servizio tipo, predisposto dall'Autorità ed approvato dal Ministro dello sviluppo economico, di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164.

Linee guida per il calcolo del valore di rimborso

- 4.16 In relazione al valore di rimborso l'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 69/13, al fine di facilitare lo svolgimento delle gare e di ridurre i costi per gli enti locali e per le imprese, prevede che il Ministero dello sviluppo economico possa emanare linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale, in conformità con l'articolo 5 del *Regolamento gare*.
- 4.17 Le linee guida sono state definite con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 maggio 2014, recante "*Approvazione del documento "Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale"*" del 7 aprile 2014, (di seguito: Linee guida 7 aprile 2014).

Scostamenti tra valore di rimborso e valore degli asset ai fini regolatori

- 4.18 Con riferimento alle tematiche inerenti l'affidamento del servizio di concessione per ambito, il decreto-legge 145/13 ha introdotto modifiche all'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 164/00 riguardante le disposizioni relative alla valorizzazione delle reti di distribuzione del gas naturale ai fini dell'affidamento tramite gara delle concessioni per la gestione del servizio. Per effetto di tali modifiche l'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 164/00, prevede che:
- ai titolari di affidamenti e concessioni in essere, relativi al servizio di distribuzione del gas naturale, che proseguono fino al completamento del periodo transitorio, è riconosciuto un rimborso (VIR), a carico del nuovo gestore ai sensi del comma 8 dell'articolo 14, calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti nonché per gli aspetti non disciplinati dalle medesime convenzioni o contratti, in base alle Linee guida 7 aprile 2014;
 - in ogni caso dal rimborso sono detratti i contributi privati relativi ai cespiti di località, valutati secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente;
 - qualora il VIR risulti maggiore del 10 per cento del valore delle immobilizzazioni nette di località ai fini tariffari, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, l'Ente locale concedente trasmette le relative valutazioni di dettaglio all'Autorità per la verifica prima della pubblicazione del bando di gara;
 - la stazione appaltante tiene conto delle eventuali osservazioni dell'Autorità ai fini della determinazione del valore di rimborso da inserire nel bando di gara;

- resta sempre esclusa la valutazione del mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di gestione.

Disposizioni in materia di una tantum per la copertura degli oneri di gara

- 4.19 Il medesimo decreto-legge 145/13 ha stabilito, all'articolo 1, comma 16-*quater* che, al fine di dare impulso all'indizione delle gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale previste dal *Regolamento gare*, i gestori uscenti anticipino alle stazioni appaltanti l'importo equivalente al corrispettivo *una tantum* per la copertura degli oneri di gara, come riconosciuto dall'Autorità con le deliberazioni 407/2012/R/GAS e 230/2013/R/GAS.

5 Riconoscimento in tariffa dello scostamento tra valore di rimborso e valore regolatorio degli asset

- 5.1 Il recepimento nell'ordinamento nazionale italiano delle disposizioni contenute nel c.d. "Terzo pacchetto energia" è avvenuto con il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante *"Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale, e a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE."*
- 5.2 L'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n. 93/11 prevede che l'Autorità, limitatamente al primo periodo di esercizio delle concessioni assegnate per ambiti territoriali minimi di cui all'articolo 46-bis, comma 2, del decreto-legge 159/07, riconosca in tariffa al gestore entrante l'ammortamento della differenza tra il valore di rimborso, come determinato ai sensi del *Regolamento gare*, e il valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località.

6 Le attività svolte dall'Autorità

- 6.1 Le attività svolte dall'Autorità in relazione alla riforma delle modalità di affidamento del servizio sono riconducibili a due macro-ambiti: implementazione della regolazione tariffaria per le gestioni del servizio di distribuzione per ambito territoriale minimo e attività attuativa delle disposizioni del decreto 19 gennaio 2011 e del *Regolamento gare*.
- 6.2 Le attività pertinenti alla regolazione tariffaria sono state sviluppate nel quadro del procedimento in materia di regolazione delle tariffe per il servizio di distribuzione e misura del gas per il quarto periodo di regolazione, avviato con la deliberazione 16 febbraio 2012, 44/2012/R/GAS, in coerenza con il proprio mandato istituzionale, come previsto nella legge istitutiva, di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un

sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo. Il sistema tariffario deve altresì armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse.

- 6.3 In relazione all'attuazione degli adempimenti previsti dal decreto 19 gennaio 2011 e dal *Regolamento gare* l'Autorità, nel corso del 2012, con la deliberazione 8 marzo 2012, 77/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 77/2012/R/GAS), ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti attuativi degli adempimenti, con particolare riferimento:
- all'individuazione dei formati e delle procedure *standard*, ai fini dell'attuazione degli adempimenti previsti dall'articolo 4, comma 7, del *Regolamento gare*;
 - alla fissazione del corrispettivo per la copertura degli oneri di gara, ai fini dell'attuazione degli adempimenti previsti dall'articolo 8, comma 1, del *Regolamento gare*;
 - alla predisposizione del contratto di servizio, ai fini dell'attuazione degli adempimenti previsti dall'articolo 9, comma 8, del *Regolamento gare*;
 - all'attuazione delle disposizioni in materia di bandi di gara, ai fini dell'attuazione degli adempimenti previsti dall'articolo 9, comma 2, del *Regolamento gare*.
- 6.4 Nel 2014, in seguito alle evoluzioni normative inerenti l'emanazione dei decreti-legge 69/13 e 145/13 sopra richiamati, l'Autorità, con la deliberazione 6 marzo 2014, 93/2014/R/GAS ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti integrativi rispetto a quelli adottati nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 77/2012/R/GAS, attuativi delle disposizioni previste in materia di affidamento delle concessioni per il servizio di distribuzione dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 69/13.
- 6.5 Con il medesimo provvedimento l'Autorità ha stabilito di far confluire nel procedimento sopra citato le attività connesse all'attuazione delle disposizioni dell'articolo 1, comma 16, e dell'articolo 1, comma 16-*quater* del decreto-legge 145/13.
- 6.6 In relazione alla gestione delle attività connesse all'analisi dei bandi di gara e degli scostamenti VIR-RAB è stato istituito dall'Autorità, con deliberazione dell'Autorità, 31 luglio 2014, 381/2014/R/GAS un apposito gruppo di lavoro interdipartimentale per lo svolgimento delle attività di competenza dell'Autorità, in relazione alle procedure connesse alle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale.
- 6.7 Per illustrare i contenuti dei provvedimenti adottati e degli strumenti resi disponibili sono stati organizzati momenti di informazione per operatori e stazioni appaltanti.

7 Misure per le uscite anticipate dalle concessioni di livello comunale

- 7.1 L'articolo 3 del decreto 19 gennaio 2011 stabilisce che il gestore risultato vincitore della gara d'ambito subentri progressivamente nell'affidamento del servizio dei vari impianti di distribuzione gas dell'ambito territoriale minimo alla scadenza delle singole concessioni presenti nell'ambito, a meno di una loro anticipata risoluzione concordata fra il gestore

uscente e l'Ente locale. Sulla base del medesimo articolo, con delibera dell'Autorità sono stabilite misure volte a incentivare l'anticipata risoluzione.

- 7.2 In merito a tali disposizioni l'Autorità ha ipotizzato di prevedere che il gestore entrante interessato possa presentare istanza per la valutazione di misure idonee all'uscita anticipata dei gestori presenti nelle *enclave*, corredata da un *business plan* nel quale sono evidenziati i costi e i benefici connessi allo sviluppo di tale ipotesi. Sulla base della valutazione puntuale dei *business plan*, l'Autorità potrebbe assumere decisioni circa eventuali incentivi da erogare al gestore uscente per facilitarne l'uscita anticipata.
- 7.3 Nel documento per la consultazione 7 agosto 2013, 359/2013/R/GAS (di seguito: documento 359/2013/R/GAS) l'Autorità ha confermato la propria impostazione iniziale, ritenendo che gli incentivi debbano essere riconosciuti solo se alla base ci sono fondate analisi costi-benefici che garantiscano vantaggi ai clienti rispetto alla prosecuzione della gestione del servizio secondo le "vecchie" concessioni comunali nelle *enclave*.
- 7.4 La maggior parte dei soggetti che hanno partecipato alla consultazione ha ritenuto condivisibile tale ipotesi o non ha espresso commenti rispetto agli orientamenti illustrati nel documento 359/2013/R/GAS. Un soggetto ha ritenuto non condivisibile un approccio che stabilisca il riconoscimento di incentivi caso per caso sulla base di un'analisi costi-benefici. Tale impostazione non risulterebbe peraltro coerente con quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del *Regolamento gare*, che sembra configurare misure incentivanti su base *ex ante*.
- 7.5 Nel documento per la consultazione 13 febbraio 2014, 53/2014/R/GAS (di seguito: documento 53/2014/R/GAS), l'Autorità ha confermato gli orientamenti espressi nel documento 359/2013/R/GAS, non ritenendo che sussistano problemi di compatibilità con il dettato del *Regolamento gare*.
- 7.6 Nel documento per la consultazione 14 febbraio 2013, 56/2013/R/GAS l'Autorità ha espresso il principio che un eventuale incentivo all'uscita anticipata dai contratti di concessione dovrebbe essere commisurato al beneficio che tale uscita può portare al sistema.
- 7.7 In particolare, l'Autorità ha ipotizzato di prevedere che il gestore entrante interessato possa presentare istanza per la valutazione di misure idonee all'uscita anticipata dei gestori presenti nelle *enclave*, corredata da un *business plan* nel quale sono evidenziati i costi e i benefici connessi allo sviluppo di tale ipotesi. Sulla base della valutazione puntuale dei *business plan*, l'Autorità potrebbe assumere decisioni circa eventuali incentivi da erogare al gestore uscente per facilitarne l'uscita anticipata.
- 7.8 Nel documento 359/2013/R/GAS l'Autorità ha confermato la propria impostazione iniziale, ritenendo che gli incentivi debbano essere riconosciuti solo se alla base ci sono fondate analisi costi-benefici che garantiscano vantaggi ai clienti rispetto alla prosecuzione della gestione del servizio secondo le "vecchie" concessioni comunali nelle *enclave*.
- 7.9 La maggior parte dei soggetti che hanno partecipato alla consultazione ha ritenuto condivisibile tale ipotesi o non ha espresso commenti rispetto agli orientamenti illustrati nel documento 359/2013/R/GAS.
- 7.10 In materia di misure previste dall'articolo 3 del decreto 19 gennaio 2011 per l'uscita anticipata dai contratti di concessione in essere con scadenza posteriore a quella delle gare d'ambito, nel provvedimento finale è stato previsto che eventuali incentivi possano essere riconosciuti solo qualora ricorrano le seguenti condizioni:
- il gestore subentrante sia diverso dal gestore uscente;

- il gestore subentrante presenti apposita istanza;
- l'istanza di cui al precedente comprenda un *business plan* dettagliato che evidenzi, per ciascun anno residuo della vecchia concessione comunale o sovra-comunale, costi e benefici connessi all'aggregazione dell'*enclave* nella gestione d'ambito e una valutazione di analisi costi e benefici riferita agli utenti del servizio dell'ambito;
- ci sia una riduzione dei costi del servizio per gli utenti.

- 7.11 Tali disposizioni sono state adottate nell'ottica di tutela del cliente finale e di incentivare l'uscita anticipata solo nel caso in cui vi siano benefici netti dimostrabili per i medesimi.
- 7.12 In particolare, l'Autorità, sulla base delle informazioni disponibili, valuta i benefici netti connessi all'anticipata risoluzione e riconosce un incentivo non superiore al 50% dei benefici attesi per gli utenti del servizio.
- 7.13 Come evidenziato nella parte di motivazione della deliberazione 24 luglio 2014, 367/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 367/2014/R/GAS), con cui l'Autorità ha approvato la regolazione tariffaria d'ambito per il quarto periodo di regolazione, trattandosi di misure incentivanti, esse non pongono alcun obbligo in capo al gestore uscente di accettare l'uscita anticipata.

8 Misure per le aggregazioni degli ambiti territoriali minimi che presentino un numero di clienti inferiore a 100.000

- 8.1 In relazione all'adozione di misure volte a incentivare l'aggregazione degli ambiti territoriali minimi che presentino un numero di clienti inferiore a 100.000, l'Autorità ha dato attuazione a tale disposizione nell'ambito del procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione di gas naturale, avviato con la deliberazione 77/2012/R/GAS.
- 8.2 In particolare, l'Autorità è intervenuta in sede di definizione dei criteri per la definizione del corrispettivo *una tantum* per la copertura degli oneri di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, fissati con la deliberazione 11 ottobre 2012, 407/2012/R/GAS, da un lato decidendo di non prevedere la fissazione di un tetto minimo al corrispettivo di gara, dall'altro di prevedere che in caso di accorpamento di ambiti di dimensione inferiore a 100.000 punti di riconsegna il corrispettivo di gara sia calcolato con riferimento agli ambiti considerati separatamente.
- 8.3 Con un successivo provvedimento - deliberazione 30 maggio 2013, 230/2013/R/GAS - l'Autorità, ha ritenuto opportuno rimuovere il disincentivo alle aggregazioni di ambiti di dimensione superiore a 100.000 punti di riconsegna, che si sarebbe determinato per effetto delle disposizioni della deliberazione 407/2012/R/GAS, prevedendo che il corrispettivo *una tantum* da riconoscere alla stazione appaltante, in tali casi, sia fissato secondo logiche di equa ripartizione e condivisione dei benefici tra clienti finali e stazione appaltante, contenendo gli oneri a carico dei clienti finali, secondo formule che garantiscano semplicità applicativa.
- 8.4 L'intervento condotto nella deliberazione 230/2013/R/GAS è stato stimolato da alcune segnalazioni ricevute dall'Autorità che hanno segnalato come l'impostazione della deliberazione 407/2012/R/GAS possa costituire un freno all'aggregazione di ambiti superiori a 100.000 punti di riconsegna, in particolare nel caso di ambiti che ricadano all'interno di una

medesima forma associativa stabilita come obbligatoria dalle norme di legge, in particolare dall'articolo 18, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che dispone l'istituzione delle Città metropolitane e la soppressione delle province del relativo territorio.

9 Disposizioni tariffarie per favorire l'efficienza produttiva delle gestioni d'ambito

- 9.1 Il trasferimento ai clienti finali dei benefici conseguenti all'ampliamento degli ambiti di concessione potrà essere in parte conseguito in esito allo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio. In occasione delle gare, le imprese che partecipano alle gare potrebbero sacrificare parte dei propri *extra*-profitti al fine di presentare offerte competitive per aggiudicarsi il servizio. Il ruolo di estrazione di *extra*-profitti, tradizionalmente svolto dal regolatore anche mediante la fissazione di sentieri di efficientamento, sarebbe in parte sostituito dall'effetto derivante dalla concorrenza per il mercato.
- 9.2 L'effetto della concorrenza per il mercato, che peraltro dipende dal grado di competitività, non è in ogni caso sufficiente per garantire un'efficace e duratura estrazione degli *extra*-profitti per le imprese monopoliste. L'Autorità pertanto, nel documento 53/2014/R/GAS, ha identificato alcune ipotesi per la definizione dei corrispettivi a copertura dei costi relativi all'attività di gestione delle infrastrutture di rete per le gestioni d'ambito e per l'individuazione di ulteriori sentieri di efficientamento.
- 9.3 Nella parte motivazionale della deliberazione 573/2013/R/GAS l'Autorità ha fissato i principi per la definizione dei corrispettivi unitari riconosciuti a copertura dell'attività di distribuzione – gestione delle infrastrutture di rete da applicare nel regime di concessione per ambiti, ritenendo opportuno che:
- siano previste regole differenziate per il calcolo dei corrispettivi unitari nel primo triennio successivo all'affidamento del servizio e per i successivi anni ricadenti all'interno del quarto periodo di regolazione;
 - i corrispettivi unitari siano definiti a partire dai valori applicati alle “vecchie” gestioni comunali o sovra-comunali;
 - i corrispettivi unitari siano differenziati in relazione alla densità degli ambiti.
- 9.4 Nella parte motivazionale della deliberazione 573/2013/R/GAS l'Autorità ha inoltre stabilito che l'*X-factor* relativo all'attività di gestione delle infrastrutture di rete da applicare nel regime di concessione per ambiti venga determinato a partire dai valori applicati con riferimento alle “vecchie” gestioni comunali o sovra-comunali.
- 9.5 Nel documento 53/2014/R/GAS, considerata la rilevanza che le modalità di riconoscimento dei costi operativi a copertura dell'*attività di distribuzione – gestione delle infrastrutture di rete* assume nella prospettiva delle gare per le concessioni d'ambito, l'Autorità ha ritenuto opportuno identificare una specifica ipotesi di regolazione in relazione alla quale sono state analizzate diverse opzioni sulla base della metodologia AIR.
- 9.6 Nel provvedimento finale l'Autorità ha ritenuto opportuno definire i corrispettivi unitari riconosciuti a copertura del servizio di distribuzione prevedendo, per gli ambiti di concessione con un numero di punti di riconsegna inferiore a 300.000:

- nei primi tre anni del periodo di concessione come media aritmetica dei valori unitari applicati alle “vecchie” gestioni comunali riferiti alle imprese di dimensione media² e grande³ appartenenti alla classe di densità corrispondente. In coerenza con quanto indicato nel documento 359/2013/R/GAS, l'*X-factor* viene fissato pari a zero per i due aggiornamenti tariffari successivi all'avvio della gestione del servizio per ambito;
- nei successivi anni del periodo di concessione ricadenti all'interno del quarto periodo regolatorio, assumendo i valori unitari dei corrispettivi previsti per le “vecchie” gestioni comunali, fissati per la classe di densità corrispondente per le imprese di dimensione grande. Tali valori unitari sono aggiornati annualmente sulla base dell'*X-factor* previsto per le imprese di grandi dimensioni.

- 9.7 Per gli ambiti di concessione con un numero di punti di riconsegna pari o superiore a 300.000, assumendo come riferimento i valori unitari dei corrispettivi previsti per le “vecchie” gestioni comunali, fissati per la classe di densità corrispondente per le imprese di dimensione grande, per tutti gli anni del periodo di concessione ricadenti all'interno del quarto periodo regolatorio. In coerenza con quanto indicato nel documento 359/2013/R/GAS, l'*X-factor* viene fissato pari a zero per i due aggiornamenti tariffari successivi all'avvio della gestione del servizio per ambito. Successivamente al terzo anno di concessione trovano diretta applicazione i corrispettivi unitari previsti per le “vecchie” gestioni comunali, fissati per le classi di densità corrispondenti, per le imprese di dimensione grande;
- 9.8 Tale soluzione, da un lato, essendo i corrispettivi unitari legati alla dimensione dell'ambito e non alle caratteristiche delle imprese distributrici che si aggiudicano l'affidamento, è neutrale sotto il profilo della concorrenza per il mercato, offrendo eguali condizioni a tutti i soggetti che partecipano alla gara, dall'altro offre tutela ai clienti finali del servizio, garantendo un certo di livello di estrazione di rendite indipendentemente dagli esiti delle gare per l'affidamento del servizio.
- 9.9 In particolare, in relazione ai criteri di gradualità di cui al punto precedente, l'Autorità ha previsto che, con riferimento agli ambiti fino a 300.000 punti di riconsegna, ai fini della determinazione dei costi unitari riconosciuti:
- nel quarto anno di affidamento si considerino con un peso pari al 50% i corrispettivi previsti per le “vecchie” gestioni comunali o sovra-comunali per le imprese di media dimensione e con un peso pari al 50% i corrispettivi previsti per le “vecchie” gestioni comunali o sovra-comunali per le imprese di grande dimensione;
 - nel quinto anno di affidamento si considerino con un peso pari al 25% i corrispettivi previsti per le “vecchie” gestioni comunali o sovra-comunali per le imprese di media dimensione e con un peso pari al 75% i corrispettivi previsti per le “vecchie” gestioni comunali o sovra-comunali per le imprese di grande dimensione;
 - nel sesto anno di affidamento si considerino con un peso pari al 100% i corrispettivi previsti per le “vecchie” gestioni comunali o sovra-comunali per le imprese di grande dimensione.
- 9.10 Con riferimento agli ambiti con oltre 300.000 punti di riconsegna, il corrispettivo a copertura dei costi operativi è pari ai valori unitari applicati alle “vecchie” gestioni comunali e sovra-comunali riferiti alle imprese di dimensione grande appartenenti alla classe di densità corrispondente. Anche in questo caso, nei due aggiornamenti tariffari successivi all'avvio

² Imprese distributrici con un numero di punti di riconsegna serviti compreso tra 50.000 e 300.000.

³ Imprese distributrici con più di 300.000 punti di riconsegna serviti.

della gestione del servizio per ambito l'*X-factor* è fissato pari a zero, sulla base di quanto stabilito dal comma 19.1 della RTDG⁴.

- 9.11 A partire dal quarto anno della gestione per ambito, negli ambiti con oltre 300.000 punti di riconsegna si assumono i valori unitari dei corrispettivi previsti per le “vecchie” gestioni comunali e sovra-comunali, fissati per la classe di densità corrispondente, per le imprese di dimensione grande. Tali valori unitari sono aggiornati annualmente sulla base dell'*X-factor* previsto per le imprese di grandi dimensioni, sulla base di quanto stabilito dal comma 19.2 della RTDG.

10 Riconoscimento asimmetrico in tariffa della differenza tra valore di rimborso e valore regolatorio

- 10.1 L'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n. 93/11 prevede che l'Autorità, limitatamente al primo periodo di esercizio delle concessioni assegnate per ambiti territoriali minimi di cui all'articolo 46-bis, comma 2, del decreto-legge 159/07, riconosca in tariffa al gestore entrante l'ammortamento della differenza tra il valore di rimborso, come determinato ai sensi del *Regolamento gare*, e il valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località.
- 10.2 A seguito di un lungo processo di consultazione, l'Autorità, nella deliberazione 367/2014/R/GAS, ha previsto una differenziazione nella valorizzazione del riconoscimento ai fini tariffari delle immobilizzazioni nette, distinguendo tra i casi in cui il gestore entrante è diverso dal gestore uscente e quelli in cui il gestore entrante e il gestore uscente coincidono (c.d. regolazione asimmetrica), al fine di limitare il riconoscimento della differenza VIR-RAB ai casi in cui ci sia un effettivo esborso finanziario.
- 10.3 Nel caso di continuità gestionale la valorizzazione dei cespiti sulla base del VIR si sostanzierebbe infatti nel riconoscimento di una rendita al gestore di rete. Il gestore uscente, formulando la propria offerta ai sensi delle disposizioni dell'articolo 13 del *Regolamento gare*, si troverebbe, pertanto, in una posizione di vantaggio e potrebbe offrire più elevati sconti tariffari rispetto alle tariffe previste dall'Autorità, attingendo a tale rendita. Come anche evidenziato nella segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato 2 luglio 2014, il diritto al rimborso può tradursi per l'*incumbent* in un vantaggio non replicabile dagli altri concorrenti. L'adozione di una misura di natura asimmetrica garantirebbe invece un corretto espletamento delle gare d'ambito, consentendo a tutti di partecipare in condizioni paritarie.
- 10.4 Nel dettaglio, con la deliberazione 367/2014/R/GAS è stato stabilito che il valore iniziale, per il periodo di affidamento, delle immobilizzazioni nette di località oggetto di trasferimento a titolo oneroso al gestore entrante, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'affidamento del servizio mediante gara, è calcolato sulla base del:
- a) valore di rimborso, di cui all'articolo 5 del *Regolamento gare* riconosciuto al gestore uscente, nel caso in cui il gestore entrante sia diverso dal gestore uscente, secondo quanto precisato all'articolo 24 della RTDG;

⁴ RTDG è la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019, recante Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019.

- b) valore delle immobilizzazioni nette di località riconosciute ai fini regolatori per i casi in cui gestore entrante e gestore uscente coincidano, limitatamente alla porzione di rete che era già di proprietà del gestore entrante prima del nuovo affidamento.
- 10.5 Sulla base di quanto stabilito dall'articolo 24 della RTDG, ai fini della valutazione del profilo soggettivo di gestore entrante e gestore uscente, nel caso di raggruppamenti temporanei sono valutati come gestore uscente o gestore entrante gli interi perimetri delle società appartenenti ai raggruppamenti medesimi.
- 10.6 Ai fini della valutazione del profilo soggettivo di gestore entrante e gestore uscente si considera la nozione di gruppo societario, quale insieme di società tra le quali sussistano situazioni di controllo ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 127/91.
- 10.7 Nel caso di partecipazioni del gestore entrante nel gestore uscente che non rientrino nelle fattispecie di cui al paragrafo precedente, il valore iniziale per il periodo di affidamento, delle immobilizzazioni nette di località oggetto di trasferimento a titolo oneroso al gestore entrante viene determinato:
- a) sulla base del valore delle immobilizzazioni nette di località riconosciute ai fini regolatori, per una quota del valore dei cespiti pari alla quota della partecipazione detenuta;
 - b) sulla base del valore di rimborso, per la quota del valore dei cespiti residua rispetto a quella identificata alla precedente lettera a).
- 10.8 Una recente sentenza in data 5 giugno 2015 del TAR Lombardia ha respinto il ricorso formulato da un operatore del servizio di distribuzione rispetto alla regolazione asimmetrica introdotta dall'Autorità con la deliberazione 367/2014/R/GAS. Nella sentenza il TAR Lombardia ha segnalato che *“La misura dell’Autorità appare quindi ispirata al principio della regolazione asimmetrica, che solo apparentemente e superficialmente può reputarsi lesiva di quello di uguaglianza ma che in realtà, limitando ingiustificati vantaggi competitivi dell’incumbent, tende ad assicurare pari opportunità fra le imprese, soprattutto a favore di quelle che si affacciano per la prima volta sul mercato. Il potere di disporre misure di regolazione asimmetrica, oltre a desumersi dall’art. 2, comma 12, lettera c), della legge 481/1995, è espressamente previsto dall’art. 43, comma 5, del D.Lgs. 93/2011.”*

11 Misure a sostegno di uno sviluppo infrastrutturale efficiente

- 11.1 Le gare per l'affidamento del servizio per ambito territoriale minimo sono un momento importante anche in relazione alle attività di investimento e assumono rilevanza, pertanto, in relazione alle questioni di efficienza allocativa. Tale criterio di efficienza prevede di incentivare gli investimenti laddove si ottengano i maggiori benefici in termini di benessere sociale.
- 11.2 L'articolo 9, comma 3, del *Regolamento gare* prevede che al fine di uniformare la preparazione dei documenti guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento da allegare al bando di gara, la stazione appaltante prepara le linee guida programmatiche d'ambito con le condizioni minime di sviluppo, differenziate, se necessario, rispetto al grado di metanizzazione raggiunto nel comune, alla vetustà dell'impianto, all'espansione territoriale e alle caratteristiche territoriali, in particolare alla prevalenza orografica e alla densità abitativa. Le condizioni minime di sviluppo e gli interventi contenuti nelle linee guida programmatiche d'ambito devono essere tali da consentire

l'equilibrio economico e finanziario del gestore e devono essere giustificati da un'analisi dei benefici per i consumatori rispetto ai costi da sostenere.

- 11.3 Sempre secondo quanto riportato nell'articolo 9, comma 3, del *Regolamento gare*, le condizioni minime di sviluppo possono comprendere:
- a) la densità minima di nuovi punti di riconsegna per chilometro di rete, in nuove aree, che rendono obbligatorio lo sviluppo dell'impianto di distribuzione (estensione di rete ed eventualmente potenziamento della rete esistente);
 - b) il volume di gas distribuito per chilometro di rete, che in seguito a incrementi sulle reti esistenti, rende obbligatorio il potenziamento dell'impianto di distribuzione;
 - c) gli interventi per la sicurezza e l'ammodernamento degli impianti come previsti dalla regolazione, quale la sostituzione o risanamento delle tubazioni in ghisa con giunti in piombo e canapa, la messa in protezione catodica efficace delle condotte in acciaio, la introduzione dei misuratori elettronici;
 - d) la vita residua media ponderata dell'impianto, al di sotto della quale, qualora si superi anche un valore limite del tasso di dispersione per km di rete, è obbligatoria la sostituzione di alcuni tratti di rete e/o impianti.
- 11.4 Secondo quanto disposto dall'articolo 9, comma 4, del *Regolamento gare*, ciascun ente locale concedente fornisce gli elementi programmatici di sviluppo del proprio territorio nel periodo di durata dell'affidamento e lo stato del proprio impianto di distribuzione, in modo che la stazione appaltante, in collaborazione con gli enti locali concedenti interessati dal medesimo impianto, possa, in conformità con le linee guida programmatiche d'ambito, preparare il documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento nei singoli comuni, in base a cui i concorrenti redigono il piano di sviluppo dell'impianto.
- 11.5 Il documento guida, secondo quanto previsto dal *Regolamento gare*, contiene:
- a) gli interventi di massima di estensione della rete ritenuti compatibili con lo sviluppo territoriale del Comune e con il periodo di affidamento;
 - b) le zone con eventuali problematiche di fornitura che necessitano di interventi di potenziamento della rete, anche in funzione della potenziale acquisizione di nuove utenze in base al grado di metanizzazione della zona e dei piani urbanistici comunali;
 - c) la relazione sullo stato dell'impianto, con indicazione delle zone con maggiore carenza strutturale, supportata dai dati di ricerca fughe degli ultimi tre anni per tipologia di impianti e per modalità di individuazione della fuga, necessari ad identificare eventuali priorità negli interventi di sostituzione.
- 11.6 Sulla base delle linee guida programmatiche d'ambito, i gestori devono poi predisporre i piani di sviluppo degli impianti. Secondo quanto indicato all'articolo 15 del *Regolamento gare* i soggetti che partecipano alla gara ottimizzano quanto previsto nel documento guida e possono prevedere anche interventi integrativi e scostamenti, giustificati evidenziando i benefici a fronte dei corrispondenti costi.
- 11.7 Tra le condizioni economiche oggetto di gara sono indicati anche i metri di rete per cui il distributore si impegna a realizzare, in Comuni già metanizzati, estensioni successive non previste nel piano di sviluppo degli impianti, anche eventualmente differenziati per i Comuni in condizioni di disagio, quali alcuni Comuni montani, qualora gli Enti locali e la stazione appaltante, in conformità con le linee guida programmatiche d'ambito, ne ravvisino la necessità.
- 11.8 Sempre secondo quanto previsto dal *Regolamento gare*, i criteri di valutazione del piano di sviluppo degli impianti sono prevalentemente qualitativi, con punteggio massimo attribuibile di 45 punti. Il *Regolamento gare* precisa che negli ambiti in cui la metanizzazione è in via di

sviluppo, il punteggio maggiore è attribuito alla valutazione delle estensioni e dei potenziamenti, mentre negli ambiti con un grado di metanizzazione già maturo il punteggio maggiore è attribuito alla valutazione del mantenimento in efficienza degli impianti.

- 11.9 In relazione a tale disposizioni, l’Autorità, nel predisporre le misure attuative delle norme contenute nel *Regolamento gare* ha predisposto strumenti volti a favorire scelte efficienti sul piano allocativo, in altri termini a favorire che gli investimenti siano effettuati laddove si ottengano i maggiori benefici in termini di benessere sociale.
- 11.10 Nel caso specifico della distribuzione del gas naturale, come sottolineato nel documento per la consultazione 2 agosto 2012, 341/2012/R/GAS, l’Autorità ritiene che, ancorché il grado di metanizzazione del Paese non abbia raggiunto il grado di elettrificazione, il settore possa essere considerato maturo e che le esigenze di sviluppo delle reti del gas vadano attentamente valutate alla luce della diffusione delle fonti rinnovabili a livello locale, che rendono disponibili e competitive soluzioni che non prevedono l’utilizzo in loco di gas per cottura cibi, produzione di acqua calda sanitaria e riscaldamento.
- 11.11 Come indicato nel documento per la consultazione 56/2013/R/GAS, le scelte regolatorie devono essere ben inquadrare nell’assetto settoriale. In questo senso, le scelte relative alle modalità di riconoscimento degli investimenti devono tenere conto del potere decisionale dei diversi soggetti nel quadro delle regole disegnate, in ultimo, dal *Regolamento gare*. In questa prospettiva sembra ragionevole prevedere che investimenti inseriti nei piani di sviluppo, adeguatamente giustificati sulla base di analisi costi-benefici che riflettano le reali condizioni della domanda e realizzati sostenendo costi ragionevoli, debbano essere riconosciuti ai fini tariffari, garantendo una congrua remunerazione sul capitale investito. Allo stesso tempo, emerge la necessità che le scelte tariffarie evitino di produrre distorsioni nelle valutazioni di convenienza a investire.
- 11.12 Queste considerazioni si sono riflesse nella deliberazione 21 marzo 2013, 113/2013/R/GAS, di attuazione di disposizioni in materia di bandi di gara per il servizio di distribuzione del gas naturale, e nella successiva determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione dell’Autorità 7 giugno 2013, n. 2/13 (di seguito: determinazione 2/13) con cui è stato definito, in relazione a quanto stabilito al punto 4 della citata deliberazione 113/2013/R/GAS lo “Schema di nota giustificativa” (Allegato A alla determinazione n. 2/13) e l’Elenco dei documenti da trasmettere all’Autorità” (Allegato B alla determinazione n. 2/13).
- 11.13 L’Autorità, proprio nella prospettiva di inserire la propria attività nel processo che dovrebbe condurre alle future decisioni di investimento nel settore della distribuzione del gas, ha voluto ricomprendere, nell’ambito delle verifiche che la medesima Autorità intende effettuare in relazione all’analisi dei bandi di gara, valutazioni di coerenza delle analisi costi-benefici, nella convinzione che sia nella fase di definizione delle linee guida programmatiche d’ambito che gli Enti locali possano esercitare le loro prerogative di pianificazione energetica territoriale e possano contribuire a un’efficiente allocazione delle risorse.
- 11.14 In particolare, l’Autorità ha ritenuto opportuno prevedere che le analisi costi benefici contengano, nei limiti del possibile, la valorizzazione di tutti i costi e dei benefici considerati e che in ogni caso la mancata valorizzazione debba essere debitamente giustificata, e, inoltre, che siano analizzati i seguenti punti:
- identificazione del progetto: descrizione del contesto attuale, della scala e dimensione dell’investimento, delle caratteristiche ingegneristiche delle infrastrutture da realizzare e del mercato di collocazione del prodotto;

- definizione degli obiettivi, compresi quelli socioeconomici, del progetto;
- analisi di fattibilità: identificazione delle condizioni minime di sviluppo, della realizzabilità del progetto dal punto di vista finanziario ed ingegneristico, analizzati in relazione all'andamento giornaliero, stagionale e pluriennale della domanda di energia;
- analisi delle opzioni alternative: presentazione degli scenari alternativi (comprensivi dell'opzione del non intervento), considerando tecnologie diverse o percorsi alternativi, nonché possibili alternative per soddisfare la stessa domanda di energia;
- analisi economica: valutazione dell'impatto sul benessere sociale della regione, ed in particolare delle esternalità generate dal progetto (valorizzazione della zona servita, impatti ambientali e sulle altre infrastrutture, esternalità negative dovute all'apertura dei cantieri), esplicitando il fattore di sconto sociale utilizzato (che deve essere parimenti utilizzato per la valutazione delle opzioni alternative), nonché i fattori di conversione dei prezzi, i prezzi ombra, la dinamica dei prezzi prevista, l'orizzonte temporale considerato e le modalità di trattamento delle correzioni fiscali indirette (imposte e sussidi) dei prezzi degli input;
- analisi di sensibilità e del rischio: individuazione della variazione del risultato economico e finanziario del progetto in relazione al mutamento delle variabili e dei parametri rilevanti del modello (ad esempio, rispetto alla dinamica della domanda, ai costi di investimento e alla dinamica dei prezzi di vendita di sostituti del gas), considerando scenari sia ottimistici sia pessimistici, associando una distribuzione di probabilità al verificarsi di tali condizioni.

11.15 Con la deliberazione 3 aprile 2014, 155/2014/R/GAS l'Autorità ha successivamente disciplinato l'*iter* procedurale relativo all'analisi della documentazione di gara che le stazioni appaltanti devono inviare all'Autorità, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del *Regolamento gare*. Il provvedimento prevede, tra l'altro:

- che la documentazione di gara sia trasmessa dalle stazioni appaltanti all'Autorità almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine previsto per la pubblicazione del bando di gara;
- la pubblicazione, in apposita sezione dedicata del sito *internet* dell'Autorità, di un apposito cruscotto, nel quale riportare, in forma sintetica, informazioni sullo stato dell'*iter* procedurale relativo agli adempimenti del sopra menzionato articolo 9, comma 2, del *Regolamento gare*.

12 Altre misure attuative del *Regolamento gare*

12.1 Nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 77/2012/R/GAS, l'Autorità ha provveduto all'emanazione della deliberazione 11 ottobre 2012, 407/2012/R/GAS, con la quale sono stati fissati i criteri per la determinazione del corrispettivo *una tantum* a copertura degli oneri sostenuti dalle stazioni appaltanti per la gestione delle gare nei nuovi ambiti territoriali minimi per il servizio di distribuzione del gas, in attuazione delle previsioni dell'articolo 8, comma 1, del *Regolamento gare*.

12.2 Nell'ambito del medesimo procedimento l'Autorità ha definito inoltre, con la deliberazione 6 dicembre 2012, 514/2012/R/GAS lo "Schema di contratto di servizio tipo relativo all'attività di distribuzione del gas", successivamente approvato con decreto del

Ministero dello sviluppo economico 5 febbraio 2013, in relazione all'attuazione delle previsioni dell'articolo 9, comma 8, del *Regolamento gare*.

- 12.3 Con la deliberazione 13 dicembre 2012, 532/2012/R/GAS, l'Autorità ha definito il formato del supporto informatico per la trasmissione dei dati relativi agli stati di consistenza delle reti di distribuzione del gas naturale, predisposto le schede tecniche per il loro invio in formato cartaceo, fissato il formato del supporto informatico e stabilito la data di decorrenza dell'obbligo di utilizzo del medesimo formato informatico, in attuazione delle disposizioni dell'articolo 4, comma 7, del *Regolamento gare*.
- 12.4 Con la deliberazione 3 luglio 2014, 326/2014/R/GAS l'Autorità ha definito le modalità di rimborso ai gestori uscenti degli importi per la copertura degli oneri di gara di cui al *Regolamento gare*, prevedendo l'applicazione di un tasso di interesse pari al tasso di rendimento del capitale di debito utilizzato ai fini della determinazione del WACC relativo ai servizi di distribuzione e misura del gas nel quarto periodo di regolazione e l'adozione del regime dell'interesse composto per la determinazione degli interessi.
- 12.5 Con la deliberazione 20 novembre 2014, 571/2014/R/GAS l'Autorità ha modificato lo schema di contratto tipo predisposto con la deliberazione 514/2012/R/GAS, al fine di riconoscere espressamente il diritto degli Enti concedenti e/o delle loro eventuali società patrimoniali a ottenere, alla conclusione del periodo di affidamento del servizio, una somma pari al valore dell'ammortamento del capitale investito per le reti e per gli impianti.

13 Misure a sostegno della trasparenza nella gestione delle attività connesse alle gare gas e a supporto delle stazioni appaltanti

- 13.1 Nel corso dei primi mesi del 2014 è stata resa operativa un apposita sezione del sito *internet* dell'Autorità, denominata "Gare distribuzione gas", ove sono state raccolte alcune informazioni sulla produzione normativa dell'Autorità relativa all'attuazione delle disposizioni del *Regolamento gare* e offerto risposte a quesiti ricorrenti con apposite "FAQ".
- 13.2 La sezione "Gare distribuzione gas" del sito *internet* dell'Autorità costituisce, il portale di accesso attraverso il quale le stazioni appaltanti acquisiscono, previo accreditamento, i dati relativi ai valori tariffari degli *asset* di località (RAB), in attuazione di quanto previsto dalla deliberazione 113/2013/R/GAS.
- 13.3 Attraverso tale portale l'Autorità ha reso disponibile alle stazioni appaltanti specifici strumenti, per la trasmissione alla medesima Autorità, con modalità telematica, dei dati e dei documenti funzionali alla valutazione:
- degli scostamenti VIR-RAB superiori al 10%;
 - della documentazione di gara di cui all'articolo 9, comma 2, del *Regolamento gare*.
- 13.4 Con la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione dell'Autorità 14 marzo 2014, n. 5/2014 (di seguito: determinazione 5/2014), in coerenza con quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del *Regolamento gare* e con quanto stabilito dalla deliberazione 113/2013/R/GAS, l'Autorità ha previsto:

- la pubblicazione nella sopra citata sezione “Gare distribuzione gas” dei dati relativi al valore degli *asset* utilizzati ai fini della fissazione delle tariffe 2013, con riferimento all’insieme delle località appartenenti a ciascun ambito tariffario;
 - che l’accesso ai sopra citati dati avvenga previo accreditamento della stazione appaltante. Tale accesso, reso disponibile nella sezione ”Gare distribuzione gas” del sito *internet* dell’Autorità, è consentito alla persona fisica dotata di *smart card* (carta nazionale dei servizi), individuata dalla stazione appaltante e autorizzata ad accedere ai medesimi dati.
- 13.5 Con la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione dell’Autorità 25 luglio 2014, n. 13/2014 l’Autorità, previa predisposizione di una raccolta dati per l’acquisizione degli *asset*, ha reso disponibili alle stazioni appaltanti, sul sito *internet* dell’Autorità, i dati RAB disaggregati.
- 13.6 Con la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione dell’Autorità 31 luglio 2014, n. 16/14 l’Autorità ha approvato il cruscotto previsto dal punto 2 della deliberazione 155/2014/R/GAS, recante informazioni sullo stato dell’*iter* procedurale relativo all’analisi della documentazione di gara di cui all’articolo 9, comma 2, del *Regolamento gare*.
- 13.7 Con la deliberazione 19 febbraio 2015, 57/2015/R/GAS (di seguito: deliberazione 57/2015/R/GAS) l’Autorità ha approvato (Allegato A alla medesima deliberazione) le modalità per l’acquisizione, la custodia e il trattamento, da parte della medesima Autorità, della documentazione di gara inviata all’Autorità dalle stazioni appaltanti ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 2, del *Regolamento gare*. Tali modalità prevedono, in particolare, che tale documentazione sia preventivamente crittografata dalle stazioni appaltanti, al fine di garantire la riservatezza e l’integrità delle informazioni dei dati contenuti nella medesima documentazione.
- 13.8 Con la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione dell’Autorità 27 febbraio 2015, n. 4/2015 l’Autorità ha integrato la già citata determinazione 2/13, prevedendo che le stazioni appaltanti procedano alla criptazione della documentazione di gara da inviare all’Autorità, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del *Regolamento gare*, utilizzando le istruzioni operative rese disponibili, a tal fine, nella sezione “Gare distribuzione gas” del sito *internet* dell’Autorità.

14 Analisi scostamenti VIR-RAB

- 14.1 Con la deliberazione 26 giugno 2014, 310/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 310/2014/R/GAS)⁵ l’Autorità ha adottato disposizioni in materia di determinazione del valore di rimborso delle reti di distribuzione del gas naturale e in particolare ha provveduto a disciplinare:

⁵ E’ in corso di pubblicazione una modifica della deliberazione 310/2014/R/GAS che tiene conto delle disposizioni introdotte all’articolo 1, comma 22, del decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per gli affari regionali e autonomie 20 maggio 2015, n. 106 “*Regolamento recante modifica al decreto 12 novembre 2011, n. 226, concernente i criteri di gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale*”, pubblicato nella G.U n. 161 del 14 Luglio 2015.

- gli aspetti metodologici per l'identificazione delle fattispecie con scostamento tra VIR e RAB superiore al 10%, tenuto conto di quanto indicato nelle Linee Guida 7 aprile 2014;
 - le modalità operative per l'acquisizione da parte dell'Autorità dei dati relativi al VIR, necessari per le verifiche di cui al decreto-legge 145/13;
 - le procedure per la verifica degli scostamenti tra VIR e RAB superiori al 10%, in attuazione delle disposizioni dell'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 145/13.
- 14.2 Con la deliberazione 7 agosto 2014, 414/2014/R/GAS l'Autorità ha definito i valori di riferimento funzionali alla determinazione dei costi unitari *benchmark* da utilizzare nell'analisi per indici di cui all'articolo 16, comma 1, della deliberazione 310/2014/R/GAS, ai fini della verifica degli scostamenti tra VIR e RAB.
- 14.3 Con la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione dell'Autorità 8 agosto 2014, n. 17/2014 l'Autorità ha adottato disposizioni transitorie in materia di acquisizione della documentazione di cui all'articolo 9 della medesima deliberazione 310/2014/R/GAS ai fini della verifica degli scostamenti tra VIR e RAB.

La piattaforma informatica per l'acquisizione della documentazione relativa all'analisi degli scostamenti VIR- RAB

- 14.4 Con la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione dell'Autorità 28 gennaio 2015, n. 1/2015, l'Autorità ha previsto che l'acquisizione dei dati necessari per le verifiche della documentazione inviata dalle stazioni appaltanti all'Autorità ai fini delle verifiche degli scostamenti VIR-RAB sia effettuata tramite l'utilizzo, da parte delle medesime stazioni appaltanti, della "Piattaforma informatica per l'acquisizione della documentazione relativa all'analisi degli scostamenti VIR-RAB" (di seguito: piattaforma informatica scostamenti VIR-RAB), disponibile nella sezione "Gare distribuzione gas" del sito *internet* dell'Autorità.
- 14.5 L'attivazione della piattaforma informatica scostamenti VIR-RAB consente di acquisire dalle stazioni appaltanti, in modo efficiente e sistematico, la documentazione e i dati funzionali all'analisi degli scostamenti VIR-RAB superiori al 10%.
- 14.6 L'accesso alla piattaforma informatica scostamenti VIR-RAB è consentito alla persona fisica, dotata di *smart card*, che, per conto della stazione appaltante, risulti autorizzata all'accesso all'area dedicata prevista dalla determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione dell'Autorità 5/2014.

15 Analisi bandi di gara

- 15.1 Per l'analisi dei bandi di gara è stato anche individuato (tramite gara a evidenza pubblica) un prestatore di servizi esterno, al fine di supportare gli Uffici dell'Autorità nella fase di analisi e facilitare la gestione dei presumibili picchi di attività.

La piattaforma informatica bandi di gara distribuzione gas

- 15.2 Con la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione dell'Autorità 27 aprile 2015, n. 6/2015 l'Autorità ha stabilito che l'acquisizione dei dati necessari per le verifiche della documentazione di gara inviata dalle stazioni appaltanti all'Autorità ai fini delle verifiche di cui all'articolo 9, comma 2, del *Regolamento gare* sia effettuata tramite l'utilizzo, da parte delle medesime stazioni appaltanti, della "piattaforma informatica bandi di gara distribuzione gas" (di seguito: piattaforma informatica bandi di gara), disponibile nella sezione "Gare distribuzione gas" del sito *internet* dell'Autorità.
- 15.3 La piattaforma informatica bandi di gara è funzionale all'efficiente e sistematica acquisizione della documentazione di gara, opportunamente criptata e firmata digitalmente, necessaria al rilascio di eventuali osservazioni di cui all'articolo 9, comma 2, del *Regolamento gare*.
- 15.4 Essa prevede modalità di acquisizione, custodia e trattamento della documentazione di gara inviata dalle stazione appaltanti funzionali ad assicurare elevati livelli di sicurezza e riservatezza delle informazioni contenute nella medesima documentazione di gara, in relazione alle previsioni di cui alla deliberazione dell'Autorità 57/2015/R/GAS.
- 15.5 L'accesso è consentito alla persona fisica, dotata di *smart card*, che, per conto della stazione appaltante, risulti autorizzata all'accesso all'area dedicata prevista dalla determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione dell'Autorità 14 marzo 2014, n. 5.